



**Oggetto:** Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del d. lgs. n. 36/2023, mediante trattativa diretta sul sistema di e-procurement Me.PA. con l'OE Compass Engineering S.r.l., avente ad oggetto servizi tecnici per l'espletamento, in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 151/2011, delle pratiche di prevenzione incendi per gli immobili, adibiti a sedi di AIFA, siti in Roma, in Via del Tritone n. 142 e n. 181 - CIG (ex SMARTCIG) come indicato in contratto.

(Mod. 232\_01 prot. ID n. 194419325 del 07/07/2025 - Mod. 232\_02 n. 50/2025, prot. ID n. 194436208 del 07/07/2025).

**LA DIRIGENTE  
DELL'UFFICIO ATTIVITA' NEGOZIALE E GESTIONE PATRIMONIO**

**Visto** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, gli articoli 8 e 9;

**Visto** l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 che ha istituito l'Agenzia Italiana del Farmaco;

**Visto** il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, *"Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco (di seguito "Regolamento")*, a norma dell'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326", come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 11 del 15 gennaio 2024;

**Visto** il Decreto del Ministro della Salute n. 39 del 05 aprile 2024, con il quale il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato, con pari decorrenza, Presidente dell'Agenzia, ai sensi dell'art. 7 del Decreto 20 settembre 2004 n. 245 sopra citato;

**Visto** il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Giovanni Pavesi quale Direttore Amministrativo dell'Agenzia Italiana del Farmaco, ai sensi dell'articolo 10 del decreto ministeriale su citato 20 settembre 2004, n. 245 e s.m.i.;

**Visto** l'art. 10, comma 2, lettera e), del sopracitato D.M. 20 settembre 2004, n. 245 come da ultimo modificato, ai sensi del quale il Direttore Amministrativo adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi e gli atti di gestione necessari per il conseguimento degli

obiettivi dell'Agenzia ed esercita i relativi poteri di spesa, con possibilità di specifica delega ai dirigenti delle aree funzionali e degli uffici dirigenziali;

**Visto** il Regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 140 del 17 giugno 2016), per brevità anche “Regolamento di organizzazione”;

**Vista** la determinazione del Sostituto del Direttore generale del 9 novembre 2023, n. 428 con la quale è stato prorogato l'incarico della dott.ssa Raffaella Cugini, dirigente amministrativo di seconda fascia - già conferitole ai sensi dell'art. 19 comma 5 del d. lgs. n. 165 del 2001 con determinazione del Direttore generale del 12 novembre 2020, n. 1157 - di dirigente dell'Ufficio Attività negoziale e gestione del patrimonio, di cui all'art. 13 comma 3 lett. c) del Regolamento di organizzazione dell'Agenzia;

**Vista** la determinazione del Direttore Amministrativo del 26 febbraio 2024, n. 1, con la quale la dott.ssa Raffaella Cugini è stata delegata, ai sensi del sopra citato art. 10 comma 2 lett. e) del d. m. n. 245/2004 s.m.i., alla sottoscrizione dei contratti pubblici di servizi e forniture, degli accordi e convenzioni con enti pubblici o soggetti privati, dei relativi atti di esecuzione e modificazioni, nonché delle determinazioni di autorizzazione di spesa di importo non superiore alle soglie di rilevanza europea indicate all'art. 14 del Codice dei contratti pubblici di cui al d. lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 e s.m.i.;

**Visto** il Regolamento di contabilità dell'Agenzia Italiana del Farmaco, approvato con delibera del C.d.A. di AIFA n. 2 del 14 gennaio 2021, come modificato con la successiva delibera n. 33 del 28 maggio 2021, e pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia in data 9 settembre 2021 (comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 216 del 9 settembre 2021), per brevità anche “Regolamento di contabilità”;

**Visto** il decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 s.m.i., recante “Codice dei contratti pubblici” con i relativi allegati, i quali hanno acquistato efficacia per le procedure di acquisto dal 1° luglio 2023, in appresso per brevità anche “Codice”;

**Visto** il decreto legislativo n. 209 del 31 dicembre 2024, recante “*Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36*”;

**Vista** la Determinazione del sostituto del Direttore generale n. 285 del 13/07/2023, con cui - ai sensi dell'art. 15 del D. lgs. n. 36/2023 e del relativo allegato I.2 - la dott.ssa Raffaella Cugini è stata individuata quale “Responsabile unico del progetto” (RUP) delle procedure di affidamento e di esecuzione degli appalti di servizi e forniture e concessioni di servizi, in ambito non ICT, d'importo inferiore, pari o superiore alle soglie comunitarie;

**Visti** in particolare gli artt. 62 e 63 del Codice n. 36/2023 in virtù dei quali, a partire dal 1° luglio 2023, le stazioni appaltanti devono essere qualificate presso l'ANAC con le modalità di cui all'Allegato II.4 al Codice n. 36/2023 medesimo; in difetto, potendo procedere unicamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di

acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori;

**Vista** la richiesta di qualificazione n. 3449 presentata dall'AIFA in data 28/06/2023 tramite il portale a tal fine messo a disposizione dall'ANAC ed acquisita da quest'ultima al n. ID 64998AB9D5EA2B3C649FDE7F, all'esito della quale l'Agenzia ha conseguito la Qualificazione con un Livello SF1 "Livello Primo", che la abilita a procedere ad acquisti di servizi e forniture senza limite di importo;

**Visto** l'art. 3 comma 1 lett. d) dell'Allegato I.1 al su menzionato decreto legislativo n. 36/2023 che definisce «*affidamento diretto*» di servizi e forniture, l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettera b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice;

**Visto** il sopra citato art. 50 comma 1, lettera b) del Codice, che prevede la possibilità di procedere mediante affidamento diretto di servizi e forniture, per contratti di importo inferiore 140.000,00 euro oltre IVA *"anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante"*;

**Visto** l'art. 17, comma 2, del Codice che prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre debba individuare *"l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale"*;

**Visto** il "Vademecum informativo per gli affidamenti diretti di lavori di importo inferiore a 150.000 euro e di forniture e servizi di importo inferiore a euro 140.000", pubblicato sul portale ANAC il 30/07/2024 che precisa che il predetto art. 50, comma 1 lett. b) *"conferma:*

- *il non necessario ricorso all'effettuazione di preventive indagini di mercato;*
- *la non necessaria acquisizione di una pluralità di preventivi*  
*La mera procedimentalizzazione dell'affidamento diretto, mediante l'acquisizione di una pluralità di preventivi e l'indicazione dei criteri per la selezione degli operatori non trasforma l'affidamento diretto in una procedura di gara, né abilita i soggetti che non siano stati selezionati a contestare le valutazioni effettuate dall'amministrazione circa la rispondenza dei prodotti offerti alle proprie esigenze (cfr. Cons. Stato sez V, sentenza n 503 del 15.01.2024 Cons. Stato, sez. IV, sentenza n. 3287 del 2021)*
- *la centralità della decisione a contrarre (o atto equivalente), che secondo quanto espressamente previsto dall'art. 17 comma 2 del d.lgs. 36/2023, individua: l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale. L'affidamento avviene, pertanto, con un unico atto dopo l'individuazione dell'affidatario.*
- *la discrezionalità della stazione appaltante nell'individuazione delle modalità con cui devono essere documentate le "esperienze idonee", ossia le precedenti attività espletate dall'operatore economico in ambiti anche non strettamente analoghi all'oggetto della gara ma tuttavia idonei a garantire la buona riuscita dell'affidamento"*;

**Preso atto** che detto Vademecum informativo dell'ANAC precisa altresì che *“Dal 1° gennaio 2024 ha acquisito efficacia la disciplina sulla **digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici** prevista dal Libro I, Parte II del D. Lgs. 36/2023, con conseguente obbligo per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di procedere allo svolgimento di tutte le procedure di affidamento - ivi compresi gli affidamenti diretti - e di esecuzione dei contratti pubblici utilizzando piattaforme di approvvigionamento digitale certificate (PAD). Per quanto concerne, in particolare, gli Affidamenti diretti si evidenzia che in conformità a quanto previsto all'art. 17 comma 2 del nuovo Codice dei contratti pubblici, non è più necessario riportare preliminarmente nella decisione a contrarre il Codice Identificativo Gara (CIG). Il CIG deve essere acquisito in modalità digitale al termine della procedura di affidamento diretto. L'art. 17 comma 2 del codice conferma, infatti, la possibilità di procedere all'affidamento con un unico atto dopo l'individuazione dell'affidatario. La norma prevede, in particolare, che in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre, individua: l'oggetto; l'importo; il contraente; le ragioni della sua scelta; il possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli inerenti alla capacità economico- finanziaria e tecnico-professionale. La fase di selezione informale nella quale il RUP della stazione appaltante può procedere eventualmente ad indagini di mercato o all'acquisizione di più preventivi o anche di un solo preventivo che vengono valutati discrezionalmente dalla stazione appaltante può avvenire con o senza l'impiego di una piattaforma certificata”;*

**Visto**, per quanto concerne la PAD del Me.PA., il Comunicato Consip dell'1° agosto 2024 *“Integrazione con la piattaforma dei contratti pubblici di ANAC: nuove funzionalità a disposizione degli utenti”* in virtù del quale - per gli affidamenti diretti mediante gli strumenti informatici, messi a disposizione sul portale Me.PA., della *“Trattativa diretta”* o del *“Confronto di preventivi”* - la richiesta del CIG è possibile *“non più nel momento della pubblicazione ma dall'esame delle offerte in poi”;*

**Considerato** che la presente procedura di affidamento diretto sarà perfezionata, come in appresso indicato, mediante Trattativa diretta sul Me.PA.;

**Preso atto**, pertanto, che il CIG della presente procedura sarà rilasciato solo dopo l'esame dell'offerta presentata dall'OE sul Me.PA. nell'ambito della Trattativa diretta e prima della stipula del relativo contratto;

**Preso atto** che il d. lgs. n. 36/2023 pone come prioritario il «Principio del risultato» prevedendo all'art. 1 che *“1. Le stazioni appaltanti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza. 2. La concorrenza tra gli operatori economici è funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell'affidare ed eseguire i contratti. La trasparenza è funzionale alla massima semplicità e celerità nella corretta applicazione delle regole del presente decreto, di seguito denominato «codice» e ne assicura la piena verificabilità. 3. Il principio del risultato costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità. Esso è perseguito nell'interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea. 4. Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto”;*

**Visto** altresì l'art. 5 comma 1 del Codice stando al quale *“Nella procedura di gara le stazioni appaltanti, gli enti concedenti e gli operatori economici si comportano reciprocamente nel rispetto dei principi di buona fede e di tutela dell'affidamento”*;

**Visto** l'art. 49 del Codice in virtù del quale gli affidamenti diretti avvengono nel rispetto del principio di rotazione;

**Preso atto** di quanto precisato in merito dal medesimo art. 49 e in particolare al comma 2 che *“In applicazione del principio di rotazione è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico. La stazione appaltante può ripartire gli affidamenti in fasce in base al valore economico. In tale caso il divieto di affidamento o di aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia”* fermo restando che, come previsto al comma 4, *“In casi motivati, con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, previa verifica dell'accurata esecuzione del precedente contratto nonché della qualità della prestazione resa, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto”* e che, come previsto al comma 6, *“È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro”*;

**Vista** la Legge 30 dicembre 2024, n. 207, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024 (Suppl. Ordinario n. 43/L), recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027";

**Vista** la delibera del Consiglio di amministrazione dell'AIFA n. 48 del 23/10/2024, concernente l'adozione del documento di budget economico 2025 con annesso budget per il triennio 2025-2027;

**Visto** il modulo “232\_01” di “Richiesta Acquisti previsti nel Budget” dell'Ufficio Attività Negoziale e Gestione Patrimonio (ANGP), prot. ID n. 194419325 del 07/07/2025 acquisito in pari data al prot. ID n. 194436208 dell'Ufficio Contabilità e Bilancio, con il quale è stato richiesto di procedere all'affidamento diretto nei confronti dell'OE Compass Engineering S.r.l. dei servizi tecnici per l'espletamento, in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 151/2011, delle pratiche di prevenzione incendi per gli immobili, adibiti a sedi di AIFA, siti in Roma, in Via del Tritone n. 142 e n. 181, da espletarsi a partire dal mese di luglio 2025 fino al mese di marzo 2026, per un importo complessivo pari a euro 7.300,00 (settemilatrecento/00) oltre IVA e Inarcassa 4%;

**Preso atto** del visto “Programmazione e Controllo economico-gestionale” n. 50/2025, rilasciato dall'Ufficio Contabilità e Bilancio in data 07/07/2025, attestante la copertura finanziaria (All.1);

**Preso atto** di quanto indicato nel predetto modulo di Richiesta Acquisti e in particolare che: *“...negli immobili in uso ad AIFA di via del Tritone n. 181 e via del Tritone n. 142 sono presenti delle attività il cui esercizio, per loro natura e caratteristiche, è soggetto ai controlli dei Vigili del Fuoco ai sensi del D.P.R. 151/2011, e che tali attività devono rispettare normative specifiche ed essere sottoposte a controlli periodici per garantire la sicurezza degli ambienti di lavoro e la prevenzione di incendi.*

*I titoli abilitativi per lo svolgimento di tali attività sono in scadenza come segue:*

*- Immobile via del Tritone n. 142 - Gruppo Elettrogeno – scadenza 31/08/2025;*

- Immobile via del Tritone n. 142 – Centrale Termica – scadenza 03/09/2025;
- Immobile via del Tritone n. 181 - Gruppo Elettrogeno e Archivio – scadenza 03/03/2026...”;

**Preso atto** della necessità, in vista delle su citate scadenze, di procedere con le seguenti pratiche di prevenzione incendi, in ottemperanza alle disposizioni di cui al sopra citato D.P.R. n. 151/2011:

Per l’immobile di via del Tritone n. 142, 00187 Roma

- a) redazione della pratica di prevenzione incendi, con presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A. Antincendio) con NON aggravio del rischio per l’attività di Centrale Termica, individuata al punto n. 74.2 categoria B del DPR 151/2011, corredata dalla documentazione prevista dal D.M. 7 agosto 2012;
- b) espletamento delle pratiche di Rinnovo del titolo autorizzativo dell’attività di Gruppo Elettrogeno, individuata al punto 49.2 categoria B del D.P.R. 151/2011, attraverso la preventiva verifica delle condizioni antincendio della predetta attività soggetta;

Per l’immobile di via del Tritone n. 181, 00187 Roma:

- a) espletamento delle pratiche di rinnovo del precedente titolo autorizzativo con F.15848 del 04/03/2021 per il Gruppo Elettrogeno, individuato al punto n.49.1 categoria A del DPR 151/2011, e per l’attività Archivi, individuata al punto n. 34.2 categoria B del DPR 151/2011;

**Preso atto** che l’espletamento di dette pratiche deve avvenire a cura di un professionista antincendio iscritto negli elenchi del Ministero dell’Interno ai sensi del D.M. 5 agosto 2011 e s.m.i. e che tale figura non è presente tra il personale tecnico del servizio sicurezza dell’Agenzia come attestato con nota a mezzo e-mail del 09/07/2025;

**Viste** le offerte (All.2) n. 25060 e n. 25061 dell’11/06/2025 presentate dall’operatore economico Compass Engineering S.r.l., assunte ai protocolli AIFA n. 86613 e n. 86615 del 04/07/2025, di importo complessivo pari a euro 7.300,00 (settemilatrecento/00) oltre IVA e Inarcassa al 4%, di cui:

- euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00) oltre IVA e Inarcassa al 4%, per il servizio tecnico di espletamento delle pratiche di prevenzione incendi come sopra citate relative all’immobile sito in via del Tritone n. 181;
- euro 3.800,00 (tremilaottocento/00) oltre IVA e Inarcassa al 4%, per il servizio tecnico di espletamento delle pratiche di prevenzione incendi come sopra citate relative all’immobile di via del Tritone n. 142;

**Preso atto** altresì che, come dichiarato dalla dirigente della struttura richiedente nel predetto modulo “232\_01”, l’OE è stato individuato - attraverso una ricerca negli elenchi di operatori presenti sul Me.PA. abilitati alla categoria “*Servizi professionali architettonici e affini*” - nel rispetto del principio di rotazione, non essendo stato fornitore di AIFA in precedenza, come confermato dall’Ufficio Contabilità e Bilancio con e-mail del 07/07/2025;

**Preso atto** inoltre che, come dichiarato nel predetto modulo “232\_01”, la congruità tecnico-economica delle offerte è stata valutata avuto riguardo ai prezzi di mercato dei servizi in parola nonché alla tempistica richiesta posto che trattasi di servizi da svolgersi con urgenza alla luce delle scadenze degli attuali titoli abilitativi;

**Vista** l’autocertificazione dell’assenza di conflitti di interesse con l’OE Compass Engineering S.r.l. rilasciata dalla dirigente della struttura richiedente l’acquisto nonché RUP della presente procedura (All. 3);



**Visto** l'art. 1, comma 450, L. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, in virtù del quale *“Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”*;

**Preso atto** che i servizi in oggetto sono presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA.) all'interno del Bando *“Servizi”* nella Categoria *“Servizi professionali di consulenza ingegneristica”*, *“CPV 71318000-0 Servizi di consulenza e consultazione ingegneristica”*;

**Considerato** che per procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del Codice è utilizzabile il predetto strumento informatico denominato *“Trattativa Diretta”* messo a disposizione da Consip sul Portale del Me.PA;

**Visto** l'art. 53 comma 1 D. Lgs. n. 36/2023 in virtù del quale nelle procedure di affidamento diretto di cui all'articolo 50, comma 1, lett. b) *“la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106”*;

**Visto** altresì il comma 4 del su citato art. 53 in virtù del quale *“In casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva”* di cui all'art. 117, e considerato che, nel caso di specie, nemmeno tale garanzia è da considerarsi necessaria avuto riguardo all'importo dell'affidamento;

Tutto ciò considerato e premesso

## **DETERMINA**

### **Art. 1**

#### **(autorizzazione all'affidamento diretto)**

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è autorizzato l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del d. Lgs. n. 36/2023, tramite lo strumento fornito dal Me.PA. della *“Trattativa Diretta”*, in favore dell'operatore economico Compass Engineering S.r.l., P.IVA 16495721009, con sede in Roma (RM), Piazza Venezia, 11 - 00187, dei servizi tecnici per l'espletamento, in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 151/2011, delle pratiche di prevenzione incendi per gli immobili, adibiti a sedi di AIFA, siti in Roma, in Via del Tritone n. 142 e n. 181, da espletarsi a partire dal mese di luglio 2025 fino al mese di marzo 2026.
2. Il CIG del presente affidamento diretto verrà rilasciato tramite la PAD del Me.PA. solo dopo l'esame dell'offerta sopra citata che verrà presentata dall'OE sul Me.PA. nell'ambito della Trattativa diretta e quindi sarà riportato nel relativo Contratto.

3. Ove l'appalto rientri tra quelli a tal fine sorteggiati da AIFA con le modalità dalla medesima predeterminate in apposito provvedimento da adottare annualmente, ai sensi dell'art. 52 comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023, si procederà con la verifica del possesso in capo all'affidatario dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dal medesimo dichiarati. Quando in conseguenza di tale verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, AIFA procederà alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.
4. Il presente affidamento è immediatamente efficace e resta subordinato al permanere per tutta la durata contrattuale, in capo all'affidatario, del possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa.

## **Art. 2** **(autorizzazione alla spesa)**

1. È autorizzata la spesa complessiva di euro 7.300,00 (settemilatrecento/00) oltre IVA e Inarcassa al 4% che graverà *pro quota* sui budget degli anni 2025 e 2026, di cui:
  - euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00) oltre IVA e Inarcassa al 4%, per il servizio tecnico di espletamento delle pratiche di prevenzione incendi come sopra citate relative all'immobile sito in via del Tritone n. 181;
  - euro 3.800,00 (tremilaottocento/00) oltre IVA e Inarcassa al 4%, per il servizio tecnico di espletamento delle pratiche di prevenzione incendi come sopra citate relative all'immobile di via del Tritone n. 142.
2. Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario sulle coordinate indicate dall'OE Compass Engineering S.r.l..

## **Art. 3** **(pubblicità e trasparenza)**

1. Gli obblighi di pubblicazione per adempiere alle prescrizioni in materia di trasparenza dei contratti pubblici sono assolti ai sensi dell'art. 28 del Codice e della delibera ANAC n. 264 del 20/06/2023, come modificata e integrata con delibera ANAC n. 601 del 19/12/2023. In particolare, l'insieme di dati e atti relativi al ciclo di vita del contratto di cui alla presente procedura sono pubblicati sul sito istituzionale dell'AFA, sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione Bandi di gara e contratti, al link <https://www.aifa.gov.it/acquisti-tramite-affidamento-diretto> ove è, altresì, rinvenibile il collegamento ipertestuale che rinvia, in forma immediata e diretta, alla sezione della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) istituita presso l'ANAC, in cui sono pubblicate tutte le informazioni relative alla presente procedura che l'AIFA ha trasmesso alla BDNCP tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale del Me.PA..

Roma, 09/07/2025

**La Dirigente**  
*Raffaella Cugini*



(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa).

**Allegati:**

1. Visto "Programmazione e Controllo economico-gestionale" dell'Ufficio Contabilità e Bilancio del 07/07/2025 n. 50/2025 attestante la copertura finanziaria;
2. Offerte n. 25060 e n. 25061 dell'11/06/2025 dell'OE Compass Engineering S.r.l., assunte ai prot. AIFA n. 86613 e n. 86615 del 04/07/2025;
3. N. 1 Dichiarazione di assenza di conflitto di interesse nei confronti dell'OE rilasciata dal Dirigente richiedente l'acquisto nonché RUP.

**Pubblicato sul profilo del committente in data 15/07/2025.**